

### **Avviso di notifica per pubblici proclami**

Il Tribunale Ordinario di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, con decreto di fissazione dell'udienza avente numero cronologico 11548/2021, reso nel procedimento avente numero di R.G. 3031/2022 ha autorizzato la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione "notifiche per pubblici proclami" del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione Lavoro, ricorso avente numero R.G. 3031/2022.

**2) Nome della ricorrente:** Giuseppe Polizzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Roma alla via San Tommaso d'Aquino n.47.

**3) Amministrazioni intimare:**

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Venezia a Piazza San Marco n.63;

**4) Sintesi del ricorso principale:**

In data 2 agosto 2022 venivano pubblicate le GPS da parte dell'USP di Siracusa con nota prot. 10233 e il Prof. Polizzi risultava validamente ivi inserito. Anche all'esito della pubblicazione delle graduatorie definitive, intervenuta con nota 13794 del 13 settembre 2022, il Prof. Polizzi risultava validamente inserito a pieno titolo nelle suddette graduatorie, in posizione n. 5 per la classe B015 con n. 103 punti e in posizione n. 18 per la classe B003 con n. 89 punti.

Il Prof. Polizzi, dunque, visto l'Avviso M.I.M. pubblicato in data 1° agosto 2022 con prot. n. 28656, si accingeva a presentare la c.d. scelta delle sedi.

Dalla schermata personale tuttavia il Polizzi, pur visualizzandosi regolarmente inserito in tutte le graduatorie, non riusciva ad effettuare la scelta delle sedi né per la classe di insegnamento B015 (per la quale sarebbe stato certamente assunto) né per l'insegnamento nel sostegno con le c.d. graduatorie incrociate e ciò per una problematica tecnica del sistema informatico messo a disposizione del MIM. Il Prof. Polizzi è ad oggi disoccupato a causa di un mal funzionamento del sistema informatico predisposto dal Ministero dell'Istruzione per effettuare la c.d. scelta delle sedi, procedura che gli è stata completamente preclusa per cause a lui non imputabili. Con il presente ricorso si intende accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato che gli sarebbe spettato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle scelte effettuate e conseguentemente disapplicare eventualmente ogni atto amministrativo che impedisca la stipula del contratto per parte ricorrente per la classe di concorso B015 o in alternativa ADSS in base alla corretta posizione nelle rispettive graduatorie tenendo conto delle scelte delle sedi effettuata dal sig. Polizzi.

## 5) Sintesi dei motivi di gravame del ricorso:

**I. ERRONEITÀ NEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12, COMMI 3 E 4 DELL'O.M. N. 112/2022. VIOLAZIONE DELLA NOTA N. 28597 DEL 29 LUGLIO 2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. MANCATO SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

1. Il Ministero, difatti, a partire dall'A.S. 2021/2022, ha predisposto un sistema per il quale la domanda di inserimento nelle graduatorie per gli insegnanti non sembra essere più sufficiente come manifestazione di interesse all'insegnamento, pertanto viene richiesto ai docenti di effettuare la "scelta delle sedi". In difetto di inoltro della scelta delle sedi tramite il sistema informatico, il docente risulta rinunciatorio, per qualsivoglia tipo di incarico, per l'anno scolastico di interesse.

Il Prof. Polizzi, dunque, dopo aver inoltrato entro il 31 maggio 2022 la domanda di aggiornamento di tutte le graduatorie per le quali aveva titolo, ai sensi dell'O.M. 112/2022, entro il 16 agosto 2022 si accingeva a presentare domanda di scelta delle sedi. Il sistema informatico, tuttavia, pur avendo acquisito la domanda per le due classi di concorso per le quali il Polizzi ha titolo (B003 e B015), circostanza che emerge chiaramente dalla pubblicazione delle graduatorie, non consentiva al docente di effettuare la scelta delle sedi per la classe B015 e per l'insegnamento sul sostegno da graduatorie incrociate.

2. La posizione dell'odierno ricorrente, come si è avuto modo di precisare, è stata irrimediabilmente compromessa a causa di un problema informatico sul portale del M.I. che non consentiva al Polizzi di formulare la scelta delle sedi. Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Trentino Alto Adige con la Sentenza del 15 aprile 2015, n.149, con la quale ha affermato che il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un'amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza tra mezzi e uomini, con la conseguenza che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, sono oggettivamente imputabili all'Amministrazione. Pertanto *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”*.

Nessun insegnante, dunque, può essere leso per problematiche legate esclusivamente al sistema informatico e, nel caso in cui si dovessero verificare malfunzionamenti, si riterrà responsabile direttamente l'Amministrazione che non ha provveduto alla rettifica dell'errore verificatosi quando richiesto.

## **II. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO, DELL’AFFIDAMENTO, DELLA LEALE COLLABORAZIONE E DEL BUON ANDAMENTO. SULLA LEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA DI INOLTRO DELLA SCELTA DELLE SEDI E SULLA DEROGA ALLA “RINUNCIA” IMPLICITA.**

L’odierno ricorrente è stato sopravanzato nelle convocazioni da soggetti con punteggi deteriori senza che quest’ultimi godessero di alcun diritto di precedenza in quanto il sistema ha riconosciuto il ricorrente come “rinunciatario”. Ciò non solo testimonia inequivocabilmente che l’azione dell’Amministrazione sia stata viziata, ma anche che l’oggettività nella valutazione dei candidati che deve caratterizzare le procedure assunzionali sulla base di elenchi graduati (procedure concorsuali per titoli) è assolutamente venuta meno.

La circostanza che i posti ambiti dal ricorrente siano stati assegnati a soggetti con punteggi notevolmente più bassi, spinge a rilevare una violazione del principio del buon andamento della P.A., cristallizzato all’interno dell’art. 97 della Carta Costituzionale. Ebbene, l’articolo citato statuisce che l’operato dell’Amministrazione deve essere orientato, tra gli altri, al rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza. Alla luce di tale assunto, non si vede quindi come possa configurarsi come efficiente l’operato dell’Amministrazione nel momento in cui non abbia tenuto conto, visto il problema informatico immediatamente segnalato, la scelta delle sedi inoltrata in maniera cartolare.

## **III. SUL PERICULUM IN MORA. SUI REQUISITI DELLA DOMANDA CAUTELARE.**

La situazione testé rappresentata integra senza dubbio alcuno il requisito legittimante il *periculum in mora* ovvero la irreparabilità del pregiudizio subito da parte ricorrente, la quale, ove dovesse permanere nella situazione attuale resterebbe privato della possibilità di lavorare per tutto l’anno scolastico, con importanti ripercussioni sulla propria vita personale oltre che professionale.

L’accoglimento del presente ricorso avrebbe come effetto quello di tutelare addirittura l’Amministrazione anche da eventuali azioni risarcitorie non solo da parte dell’odierno ricorrente, ma da parte di coloro che in futuro si potrebbero vedere revocati i contratti di lavoro. L’Amministrazione, più volte interpellata e sollecitata, avrebbe dovuto agire in via di autotutela nel rispetto di tutti i diritti coinvolti. Con il presente ricorso il ricorrente chiede di veder rispettata la propria posizione in graduatoria considerando che i soggetti con punteggi inferiori al suo e quindi con una posizione peggiore sono stati a lui, immotivatamente, preferiti.

**7) La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto di fissazione dell’udienza avente numero cronologico 11548/2022 con il quale si dispone la notifica per pubblici proclami che si rimette in allegato;**

**8) Si rimette in allegato il ricorso introduttivo.**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto di fissazione dell'udienza emesso dal Tribunale Ordinario di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro n. 11548/2022 resa nel procedimento di registro generale n. 3031/2022.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia